

l'organizzazione amministrativa e contabile del settore cui il predetto dipendente era assegnato non era tale da garantire l'assoluta regolarità di funzionamento, tanto che a cura dell'attuale capo Servizio si è provveduto ad un'opportuna riforma con il trasferimento dei compiti di esazione alla Cassa Centrale. In merito all'operato dell'Orico la Commissione ha osservato che non appaiono configurabili elementi obiettivi atti a qualificare come doloso il di lui comportamento giacché, come è stato posto in rilievo anche dall'Ispettore contabile, è da ritenersi piuttosto che nella contabilità delle somme riscosse egli abbia agito senza la necessaria immediatezza e diligenza, per cui può essersi verificata una rotazione di fondi, certamente contenuta in limiti ristretti.

L'esclusione dell'ipotesi del dolo, deducibile dalla mancanza di fattori probatori circa l'intenzione dell'Orico di sottrarre somme all'Amministrazione, ha indotto quindi la Commissione ad inquadrate il comportamento del medesimo nella più rispondente forma dell'abituale negligenza.

In base alle considerazioni susposte, la Commissione all'unanimità ha espresso il parere che nella specie ricorrono gli estremi del licenziamento amministrativo, di cui all'art. 41 - lettera c - del Contratto collettivo di lavoro 1941, in forza del quale l'Istituto ha facoltà di risolvere il contratto di impiego quando il lavoratore abbia dato prova "di abituale negligenza nell'adempimento dei propri doveri".

In relazione a quanto sopra, si propone al Comitato permanente ed al Consiglio di Amministrazione di deliberare il licenziamento del